

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 7 aprile 2009

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

SOMMARIO

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 6

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari»
Pag. 8294

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7

Rettifica dei confini territoriali dei comuni di Rende e Castiglione Cosentino
Pag. 8296

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18
Pag. 8298

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30
Pag. 8298

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 10

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18 del 21 agosto 2007 e n. 33 del 16 ottobre 2008
Pag. 8307

PARTE PRIMA SEZIONE I

Regione Calabria LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 6

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari».

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 5 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

« Art. 5

(Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)

1. Distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, fatto salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità già istituiti con legge regionale.

2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).»

Art. 2

1. L'articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è così sostituito:

« Art. 6

(Costituzione società di distretto)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate con le O.P. di riferimento, promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di distretto.

2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, interessanti le aree del distretto.»

Art. 3

1. Dopo l'articolo 6 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004 è aggiunto il seguente:

« Art. 6 bis

(Competenze e funzioni della società di distretto)

1. La società di distretto elabora e cura l'attuazione del piano di distretto sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui all'articolo 7.

Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato di distretto.

La società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 ter, in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all'articolo 7ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all'articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del piano di distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.»

Art. 4

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, alla 5ª alinea aggiungere dopo Camera di Commercio le parole «e/o Centro Estero;»

2. Dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 7 bis

(Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto)

1. Il piano di distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione nominata dall'assessorato all'agricoltura e coordinata dal Dirigente generale dello stesso dipartimento.

3. Il piano di distretto, in particolare, deve contenere:

a) una dettagliata relazione concernente:

— la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;

— la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;

— l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;

— la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;

b) la rappresentazione della strategia perseguita con:

— l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;

— l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;

— la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

c) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo le risorse che si intendono reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale, e le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato.

Art. 7 ter

(Attuazione del piano di distretto)

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7 bis, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7 bis, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;

b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;

c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.»

Art. 5

1. All'articolo 9 comma 1 della legge n. 21 del 13 ottobre 2004, sono aggiunti i seguenti comuni: Crosia, Calopezzati, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Cariati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 7

Rettifica dei confini territoriali dei comuni di Rende e Castiglione Cosentino.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini territoriali tra i Comuni di Rende e Castiglione Cosentino, della provincia di Cosenza, nella zona a valle, limitrofa al fiume «Crati», sono rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva dei confini (allegato A) e dalla planimetria (allegato B).

Art. 2

1. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Rende e Castiglione Cosentino entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2009

Loiero

Allegato A)

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA RETTIFICA DI CONFINE

Con la presente si intende descrivere analiticamente la rettifica di confine tra il territorio del comune di Rende ed il territorio del comune di Castiglione Cosentino più precisamente nella zona a valle limitrofa al fiume «Crati».


La rettifica dei confini interessa, con riferimento all'impianto del Catasto del comune di Rende, giusta planimetria allegata che fa parte integrante della presente relazione, il Foglio di Mappa n. 22 - Particelle nn. 39 - 37 - 38 - 49 - 40 - 17 - 33 - 34 - 35 - 36 - 31 - 28 - 62 ed il Foglio di Mappa n. 13 - Particella n. 51, nonché l'area complessiva della strada vicinale «Crati» ormai in disuso, sempre indicata in planimetria.

Nel corso degli anni, le suddette Particelle hanno subito variazioni catastali a seguito di alcune operazioni di frazionamento con conseguente nuova identificazione che qui di seguito si stralciano e si riportano dalla Deliberazione del Consiglio comunale del comune di Castiglione Cosentino n. 54 del 28/11/2006:






Foglio di Mappa n. 22, Particelle nn. 316 - 315 - 397 - 396 - 169 - 330 - 162 - 53 - 37 - 164 - 159 - 160 - 163 - 167 - 168 - 35 - 39 - 75 - 63 - 76 - 33 - 62 - 49 - 299 - 301 - 296 - 300 - 298 - 137 - 136 - 138 - 134 - 133 - 68 - 65 - 64 - 69 - 70 - 78 - 79 - 379 - 385 - 376 - 384 - 375 - 377 - 374 - 383 - 447 - 446 - 373 - 382 - 381 - 372 - 445 - 444 - 371 - 380 - 77 e Foglio di Mappa n. 3, Particella n. 51. Tali particelle vengono, in sostanza, attribuite al comune di Castiglione Cosentino (CS).

(segue allegato)

ALLEGATO B



Planimetria catastale

-  Alveo attuale fiume Crati
-  Confine catastale tra i Comuni
-  Area interessata dalla rettifica
-  Torrente Vuda
-  Strada Provinciale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 8

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 18.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 6, articolo 11, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, per come modificato dal comma 3, articolo 29 della legge regionale 21 giugno 2008, n. 15, le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2009».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 31 marzo 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

— il titolo della legge «Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» è sostituito dal seguente: «Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati»;

— è inserito il TITOLO I rubricato «raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati».

Art. 2

1. All'articolo 1 dopo le parole «finalità generali» aggiungere «dell'ambiente e della biodiversità» cancellando «di tutela ambientale».

Art. 3

All'articolo 2, comma 1, lettera a) la parola «fioristico» è sostituita con la parola «floristico».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole «3, 4 e 5» sono sostituite con le parole «del presente titolo».

3. All'articolo 2, comma 1, lettera e) la parola «ovulo» è sostituita con la parola «Ovolo».

Art. 4

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo:

« Art. 3

(Raccolta dei funghi)

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

— Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);

— Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);

— Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);

— Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);

— Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);

— Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);

— per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.»

Art. 5

1. All'articolo 4 (modalità di raccolta), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.»

Art. 6

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente articolo:

**« Art. 5
(Quantitativo di raccolta)**

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.

3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.

4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.

5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) articolo 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

7. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.»

Art. 7

1. Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

**« Art. 5 bis
(Divieti di raccolta e limitazioni)**

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali;

b. nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio.

**Art. 5 ter
(Permessi regionali di autorizzazione)**

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. Con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente,

delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.»

Art. 8

1. All'articolo 6 (Associazioni micologiche – Albo regionale), comma 3, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

«d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

f) adesione ad organismi micologici nazionali».

Art. 9

1. All'articolo 7 (Commercializzazione dei funghi) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.»

2. All'articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi: «5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.

7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.»

Art. 10

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici)

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al DM 686/1996.»

Art. 11

1. L'articolo 9 (Limitazioni) è abrogato.

Art. 12

1. All'articolo 11, comma 2, dopo le parole «flora fungina» sono aggiunte le parole «anche in riferimento all'articolo 10 della legge 352/93.»

Art. 13

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

**« Art. 12
(Ispettorati Micologici)**

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari; scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

a. interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;

b. organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10;

c. svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d. rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;

e. consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;

f. vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;

g. consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;

h. servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:

— due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di mico-tossicologia;

— un tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;

— un dipendente dell'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria.»

— il comma 1, dell'articolo 13 (Vigilanza) è sostituito dal seguente: «1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.»

Art. 14

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

**« Art. 14
(Sanzioni)**

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981.

9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.»

Art. 15

1. L'articolo 15 (Norma finanziaria) è abrogato.

Art. 16

1. All'articolo 16 (Norma finale), comma 1, sono abrogati il secondo e terzo capoverso.

2. Dopo l'articolo 16 è inserito il TITOLO II rubricato «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati».

« Art. 17 (Finalità)

1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno.

Art. 18

(Tartufi destinati al consumo da freschi)

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'articolo 2 della legge 16/12/1985, n. 752 e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752.

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752 e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione.

Art. 19

(Disciplina della raccolta)

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 22.

2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.

3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 752/85, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.

4. Le tabelle di cm. 20x30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata».

5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.

6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agro-turistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio.

Art. 20

(Tartufaie controllate)

1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

- a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) eliminazione della vegetazione infestante;
- d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;
- e) sfoltimento dei polloni sulle ceppale e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;
- f) irrigazioni e pacciamature;
- g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizzate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato.

Art. 21 (*Tartufaie coltivate*)

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

Art. 22 (*Raccolta riservata*)

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

- a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;
- b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;
- c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata;

B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

- a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

- b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.

7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina.

Art. 23
(*Consorzi volontari*)

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.

3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22.

Art. 24
(*Idoneità ed autorizzazione alla raccolta*)

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

— un rappresentante della Comunità montana che la presiede;

— un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

— un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

— un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

— un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;

— un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(*Tesserino di idoneità*)

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.

3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.

4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.

5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Art. 26
(*Modalità di ricerca e raccolta*)

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.

2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.

4. È in ogni caso vietato:

- a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
- b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;
- c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27.

Art. 27

(Calendario di raccolta)

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. Tuber brumale, var. moschatum: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. Tuber aestivum: dall'1 giugno al 30 novembre;
- e. Tuber uncinatum: dall'1 ottobre al 31 dicembre;
- f. Tuber brumale: dall'1 gennaio al 15 marzo;
- g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;
- h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;
- i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3 comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.

Art. 28

(Vendita di tartufi freschi)

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.

2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.

3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.

5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752, nonché la zona geografica di raccolta.

Art. 29

(Lavorazione dei tartufi)

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:

a. dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752;

b. dai consorzi di cui al precedente articolo 23;

c. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.;

2. I tartufi conservati, così come classificati nell'allegato 2 alla legge 16/12/1985, n. 752, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di confezione, il termine minimo di conservazione, la località di cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell'allegato 1 alla legge 16/12/1985, n. 752, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari.

Art. 30

(Conservazione dei tartufi)

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 31*(Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati)*

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivum, uncinatum e mesentericum;

b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5%.

Art. 32*(Importo relativo all'abilitazione)*

1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.

2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.

3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:

a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5.

b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3.

Art. 33*(Vigilanza)*

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

Art. 34*(Sanzioni)*

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

Art. 35*(Norma finale)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 17

1. Dopo l'articolo 35 (Norma finale) è inserito il TITOLO III rubricato «Disposizioni finali»:

« Art. 36*(Regolamento attuativo)*

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento.

Art. 37*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

Art. 18

1. Dopo l'allegato B) sono inseriti i seguenti allegati:

«ALLEGATO C) – ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

— Albatrellus pes-carprae

— Boletus subappendiculatus

- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius vinosus (=Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
- Russula delicata
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytis
- Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma stans

ALLEGATO D) – SPECIE PROTETTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5.

- Amanita caesarea forma alba
- Amanita cocolla
- Boletus dupainii
- Boletus edulis var. citrinus
- Boletus satanas
- Lactarius mairei
- Phaeolepiota aurea
- Pulveroboletus hemichrysus»

Art. 19
(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2009

Loiero

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 10

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18 del 21 agosto 2007 e n. 33 del 16 ottobre 2008.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 28 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 è aggiunto il seguente comma «Il valore del canone, dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.».

Art. 2

1. Il termine di cui alla legge regionale n. 33 del 16 ottobre 2008, è prorogato al 31 dicembre 2009.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, lì 31 marzo 2009

Loiero

MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria è di euro 2 per ciascuna linea di scrittura o frazione o di un massimo di sei gruppi di cifre per ogni linea dell'annuncio originale comunicato per la inserzione.

Ogni linea di scrittura dell'originale non può contenere in ogni caso più di 28 sillabe.

Tali annunci debbono essere scritti in originale su carta legale del valore corrente ed ogni copia su carta uso bollo (stesse caratteristiche dovranno avere anche i testi scritti con computer al fine di poterne stabilire la giusta tariffa), salvo quelli pubblicati nell'interesse esclusivo dello Stato o della Regione per i quali è prescritto l'uso della carta uso bollo sia per l'originale che per la copia.

Per questi e per gli altri, la cui gratuità è dichiarata per legge, è accordata la esenzione dal pagamento di ogni diritto per l'inserzione.

Il testo dell'inserzione, riprodotto a mezzo di computer, ai fini dell'individuazione della tariffa, dovrà essere redatto su righe aventi la medesima estensione della carta bollata.

I prospetti e gli elenchi contenenti cifre, vengono riprodotti, compatibilmente con le esigenze tipografiche, conformemente al testo originale, sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea del testo originale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente postale n. 251884 - intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento e n. d'inserzione.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Tutti gli avvisi dei quali si richiede la pubblicazione devono pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale, inviati per posta o presentati a mano, almeno dieci giorni prima di quello della pubblicazione della puntata nella quale si vuole siano inseriti. Gli ordinativi pervenuti in ritardo verranno inseriti nel numero ordinario immediatamente successivo.

Gli stessi devono riportare, in calce all'originale, la firma per esteso della persona responsabile, con l'indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale.

Le generalità del firmatario devono essere riportate scritte a macchina o stampatello.

In caso contrario, non si assumono responsabilità, per l'eventuale inesatta interpretazione.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se invece, la richiesta viene fatta presso gli Uffici della Direzione da apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere l'inserzione.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente.

Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Vendita:

fascicolo ordinario di Parti I e II costo pari ad € 2,00; numero arretrato € 4,00;

fascicolo di supplemento straordinario:

prezzo di copertina pari ad € 1,50 ogni 32 pagine.

fascicolo di Parte III costo pari ad € 1,50; numero arretrato € 3,00.

Prezzi di abbonamento:

Parti I e II: abbonamento annuale € 75,00;

Parte III: abbonamento annuale € 35,00.

Condizioni di pagamento:

Il canone di abbonamento deve essere versato a mezzo di conto corrente postale n. 251884 intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» – 88100 Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando nella causale, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell'abbonamento – cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di c.a.p. e Provincia – scritti a macchina o stampatello. **La fotocopia della ricevuta postale del versamento del canone di abbonamento, deve essere inviata all'Amministrazione del B.U.R. - Calabria – Via Orsi – 88100 Catanzaro.**

I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.